



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 8 settembre 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

- 1) Reclamo F.C. POTENZA** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33.2 C.G.S. per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento di copia degli atti
(avverso le decisioni della Commissione Tesseramenti a seguito di richiesta di giudizio della Commissione Disciplinare presso la Divisione Interregionale in ordine alla posizione di tesseramento del calciatore Schioppa Alessio – Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 31/D Riunione del 15.5.2003)
- 2) “ A.S. CASAL SAN NICOLA** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 29.5 e 6 C.G.S.
(avverso decisioni merito gara di Campionato Provinciale Allievi Casale San Nicola/Villa Literno dell'1.2.2003 – Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 56 del 22.5.2003)
- 3) “ G.S. REAL PARCO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 40.7 lett. d) d1) C.G.S.
(avverso la sanzione della squalifica di mesi sei inflitta al calciatore Cristyan Damiani – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 44 del 28.5.2003)
- 4) “ calciatore DI LORENZO MASSIMO** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale
(avverso la sanzione della squalifica per n. 4 gare effettive – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale – Com. Uff. n. 195 del 26.6.2003)
- 5) Reclamo calciatore CATALANO GARIBALDI** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera

(avverso la sanzione della squalifica per n. 4 gare effettive – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale – Com. Uff. n. 195 del 26.6.2003)

disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale

- 6) “ **calciatore SQUILLACE GREGORIO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 33.1 C.G.S.
(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.11.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale – Com. Uff. n. 195 del 26.6.2003)
- 7) “ **CALCIO CATANIA e del Sig. RICCARDO GAUCCI** **RESPINTO**
(avverso le sanzioni delle ammende di € 10.000,00 ciascuno a seguito di deferimento del Procuratore Federale del 30.5.2003 - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 357 del 24.6.2003)
- 8) “ **A.C. PERUGIA e del Sig. LUCIANO GAUCCI** **RESPINTO**
(avverso le rispettive sanzioni della ammenda di € 20.000,00 ciascuno a seguito di deferimento del Procuratore Federale del 5.6.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 357 del 24.6.2003)
- 9) “ **PROCURATORE FEDERALE** **Riuniti i reclami nn. 9, 10 e RESPINTI**
(avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 10 al Sig. Riccardo Gaucci e dell'ammenda di € 80.000,00 alla società Calcio Catania, rispettivamente per violazione dell’art. 27, commi 1, 2 e seguenti dello Statuto, dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta a seguito di proprio deferimento del 30.5.2003 - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 6 del 17.7.2003)
- 10) **Reclamo CALCIO CATANIA e del Sig. RICCARDO GAUCCI**
(avverso la sanzione dell'inibizione per mesi

10 al Sig. Riccardo Gaucci e dell'ammenda di € 80.000,00 alla società Calcio Catania, rispettivamente per violazione dell'art. 27, commi 1, 2 e seguenti dello Statuto, dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e dell'art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta a seguito di deferimento della Procura Federale del 30.5.2003 –Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 6 del 17.7.2003)

- 11) “ **PESCARA CALCIO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S.
(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.9.2003 inflitta al Sig. Iaconi Ivo – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 315/C del 2.7.2003)
- 12) “ **calciatore SIMEONI DAVIDE** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S.
(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.9.2004 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 98 del 3.7.2003)
- 13) “ **calciatore SCALA RAFFAELE** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 29.5,6,8 e 9 C.G.S.
(avverso la sanzione della squalifica fino al 28.11.2003 a seguito di deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I. – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 314/C del 2.7.2003)
- 14) “ **calciatore D'IGNAZIO PULPITO GILBERTO** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera e dichiara la validità del contratto economico depositato in data 26.2.2003 stipulato dal reclamante con il Taranto Calcio
(avverso l'invalidità del contratto economico depositato il 26.2.2003 con il Taranto Calcio ed il deferimento alla Commissione Disciplinare per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. – Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 28/D Riunione del 16.4.2003)
- 15) **Reclamo U.S. PALERMO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 40.7 d) C.G.S.
(avverso la sanzione della squalifica sino al 31.12.2003 inflitta al Sig. Ricchiari Dario in relazione alla gara Panormus/Palermo dell'11.5.2003 – Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 49 del

10.7.2003)

16)	“	S.C. MEDITERRANEA (avverso la reiezione della richiesta di pagamento di corrispettivo conseguente a trasferimento da parte della U.S. Battipagliese del calciatore De Giorgio Pietro – Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 29/D dell’8.5.2003)	RESPINTO
-----	---	---	------------------------

17) Ricorso per revocazione U.S. ISOLA
(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.4.2004 inflitta al calciatore Leone Carmine – Delibera della Commissione D'Appello Federale – Com. Uff. n. 2/C del 7.7.2003)

In accoglimento del reclamo per revocazione annulla la precedente delibera C.A.F. per insussistenza della inammissibilità, dichiara **INAMMISSIBILE** l'attuale ricorso ai sensi dell'art. 33.1. C.G.S.

18)Reclamo Sig. FABIO QUAGLIA **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33.1
(avverso la sanzione dell'inibizione fino al C.G.S.
31.12.2003 – Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Divisone Calcio A
Cinque – Com. Uff. n. 503 del 18.7.2003)

19) “ **G.S. A.C.O. SAN FILIPPO NERI** (avverso la sanzione della squalifica rispettivamente inflitte fino al 13.12.2006 al calciatori Flavio Napoli e fino al 13.6.2006 ai calciatori Davide Campanelli e Marco Pompa – Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado Presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 3 del 17.7.2003) **PARZIALMENTE ACCOLTO**, riduce la sanzione inflitta al calciatore Flavio Napoli fino al 13.12.2005 e le sanzioni inflitte ai calciatori Davide Campanelli e Marco Pompa fino al 13.6.2005

20) Reclamo A.C. PRO EBOLITANA (avverso le sanzioni di inibizione di anni 1 e mesi 6 al Sig. De Vita Cosimo e di € 10.000,00 alla società A.C. Pro Ebolitana a seguito di deferimento del Procuratore Federale – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 5 del 24.7.2003)	Riuniti i Reclami nn. 20 e 21 PARZIALMENTE ACCOLTI, riducendo le sanzioni della inibizione a mesi 10 al Sig. De Vita Cosimo ed a € 8.000,00 la sanzione pecuniaria alla società A.C. Pro Ebolitana
---	--

- 21) “ **Sig. DE VITA COSIMO**
(avverso la sanzione per l’inibizione di anni 1
e mesi 6 a seguito di deferimento della
Procura Federale - Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato
Interregionale - Com. Uff. n. 5 del 24.7.2003)

Roma 8 settembre 2003